

## DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Oggetto: DGR n. 1570 del 16/12/2019. Indizione Avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli Incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

### DECRETA

1. di indire, in attuazione delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1570 del 16/12/2019, l'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR comprensivo dello schema esemplificativo della domanda, che viene allegato sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire che l'elenco regionale di cui al punto 1 verrà aggiornato con cadenza biennale dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche e resterà in vigore fino all'istituzione dell'elenco regionale degli idonei previsti dall'art. 3 del d.lgs n. 171/2016;
3. di pubblicare integralmente l'avviso di cui al punto 1 sul sito istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso – altri Avvisi di selezione pubblica e per estratto, compreso l'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente  
Rodolfo Pasquini

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione n. 1424-1425-1426-1427 del 18/11/2019 la Giunta Regionale ha nominato i Direttori generali degli Enti del SSR; a loro volta le Direzioni generali devono procedere alla nomina ai sensi dell'art. 3 comma 1 quater e quinquies del dlgs. 502/1992 dei rispettivi Direttori Amministrativi, Sanitari e del Direttore dei servizi socio sanitari per l'Asur.

L'art. 3 comma 1 quinquies del d.lgs 502/1992 prevede che *“Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore generale. Essi partecipano unitamente al direttore generale che ne ha la responsabilità alla direzione dell'azienda ...omissis “*

L'art. 3, comma 1, del d. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, tra l'altro, dispone *“Il direttore generale (...) nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una Commissione nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale.”*

L'art. 5, del predetto D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 dispone *“Fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario (.....) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario (.....) le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti.”;*

L'art. 3, comma 7, del predetto d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato, dispone *“Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale....omissis”;*

Ai sensi dell'art. 3 bis comma 9 del dlgs 502/1992 *“ la Regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.*



*484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 , o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.”*

L'art. 1 del DPR 10.12.1997, n. 484 prevede, tra l'altro che : *“L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.*

*Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.*

*L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.....omissis”*

A distanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore del d.lgs n. 171/2016 non risultano ancora definiti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni gli specifici criteri per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera per la selezione delle figure professionali di che trattasi.

Considerata la necessità di costituire elenchi di professionisti interessati a prestare la loro attività nell'ambito del SSR della Regione Marche, lasciando la scelta ai Direttori Generali di individuare i rispettivi direttori anche negli elenchi di altre Regioni come previsto dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. 171/2016, nelle more della definizione, dei suddetti criteri da parte della Conferenza stato Regioni, con riserva di adeguarsi agli stessi una volta approvati, con deliberazione n.1570 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha disposto di avviare le procedure per la formazione degli elenchi di idonei per la nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Marche richiamando i requisiti già previsti dall'art. 3 comma 7 del vigente d.lgs 502/1992 e dell'art. 1 del DPR 10.12.1997, n. 484.

Con il presente atto viene indetto l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale degli idonei per il conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR della Regione Marche. L'elenco regionale degli idonei verrà aggiornato con cadenza biennale dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche e resterà in vigore fino all'istituzione dell'elenco regionale degli idonei previsto dall'art. 3 del d.lgs n.171/2016.

L'avviso pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso- Altri Avvisi di selezione pubblica e per estratto, compreso l'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento

Paola Maurizi

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI:

